

AL CO.RE.CO:
IL ~~3 GEN. 2001~~

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.124
=====

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE E DI ALTRI SOGGETTI (Legge n.675/96).

L'Anno DUEMILA il giorno =VENTINOVE= del mese di =DICEMBRE= alle ore == 9,40 ==, nell'atrio del teatro comunale sito in Largo Savini, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Orazio DI MARCELLO - Sindaco

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 15 ed assenti, **sebbene invitati n. 2** come dal seguente prospetto:

! n.!	COGNOME E NOME	!P.!A!!	n. !	COGNOME E NOME	!P.!A.!
!01 !	!DI MARCELLO ORAZIO	!X !	!! 10	!PICCIONI BERARDO	! X! !
!02 !	!GALIFFI GIULIANO	!X !	!! 11	!DI GIUSEPPE DANTE	! X! !
!03 !	!CIANELLA FERNANDO	!X !	!! 12	!TORQUATO CARLO	! X! !
!04 !	!MARTINELLI ALFREDO	!X !	!! 13	!PIROZZI SILVIO	! X! !
!05 !	!DI PANCRAZIO VITTOR.	!X !	!! 14	!POTENZA GIOVANNI	! X! !
!06 !	!SCARAZZA DOMENICO	!X !	!! 15	!CORDONE GEANNI	! ! X!
!07 !	!PETRINI ERMINIO	!X !	!! 16	!CARDINALI SIMONA	! X! !
!08 !	!ANGELUCCI LUCIANO	!X !	!! 17	!DAMIANI STEFANIA	! X! !
!09 !	!CECI FRANCESCO	! !X!!	!		! ! !

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enzo NOBILIO incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono stati designati a scrutatori i Consiglieri:1)..... 2)..... 3).....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del consigliere **Torquato Carlo** che sintetizza il contenuto della proposta, precisando che il Regolamento sulla Privacy dei dati (sia su supporto informatico che cartaceo) viene adottato in adempimento di quanto prescritto dalla legge 675/96;

Il relatore fa presente che nella parte narrativa della proposta di delibera, oltre alle varie leggi ivi richiamate va aggiunto anche un riferimento alla legge 325 del 3.11.2000.

Ricorda che il D.P.R. 318/99 fissa al 31.12.2000 il termine entro cui ci si deve mettere in regola con le misure minime sulla privacy onde evitare responsabilità penali e civili.

Passa quindi a distinguere tra misure minime e misure massime da adottare sulla Privacy ed accenna ai programmi, ai controlli ed alle verifiche da effettuare

Vista la legge 31.12.1996, n° 675, inerente alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

ATTESO:

che la legge sopra richiamata definisce "banca dati" qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri terminati tali da facilitarne il trattamento;

che la legge identifica per "Titolare" la persona fisica, giuridica o la Pubblica Amministrazione qualsiasi altro organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, compreso il profilo della sicurezza.

che nell'ambito dei servizi e degli uffici dell'ente sono gestite numerose banche dati informatizzate, nonché sono presenti vari archivi tenuti in forma cartacea e continuamente aggiornati;

che tali strumenti per la conservazione e il trattamento di documenti e informazioni contengono molti dati di persone fisiche e di altri soggetti per i quali è necessaria adeguata tutela;

Considerato che è necessario predisporre un apposito regolamento incidente sull'attività dei servizi comportante il trattamento dei dati personali;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non ha pertanto rilevanza sotto il profilo contabile

Visto l'art. 3 della legge 241/90;

Vista la legge n° 675/96;

Visto il Decreto Legislativo 11.05.1999, n° 135;

Visto il D.P.R. 28.07.1999, n° 318;


Vista la legge 3.11.2000, n° 325;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - 1° comma, del Decreto Legislativo 267/2000

Con voti unanimi , espressi per alzata di mano (P. 15) ;

DELIBERA

1) Di Approvare il Regolamento per la tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali composto da n° 36 articoli e da 10 allegati , che si unisce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale .



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO
PROVINCIA DI TERAMO

CONSIGLIO COMUNALE del 29.12.2000 ore _____

GIUNTA COMUNALE del _____ ore _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. _____

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA
RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DELLE PERSONE FISICHE E DI ALTRI SOGGETTI, - LEGGE 675/96

PARERI ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000. n. 267

SETTORE III° (GESTIONE AMM.VA) - UFFICIO RESPONSABILE DI SETTORE

In ordine alla regolarita' tecnica, si esprime PARERE FAVOREVOLE

li 23.12.2000

IL RESPONSABILE

[Signature]

SETTORE II° (GESTIONE FINANZIARIA) - UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarita' contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE

Preimpegno N. _____ del _____

Capitolo _____ Anno _____

li 28-12-00

IL RESPONSABILE
(Dott. Donato Simeone)

[Signature]

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
PROVINCIA DI TERAMO



Regolamento per la tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e di altri soggetti (legge n.675/96).

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai fini del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, il presente regolamento garantisce ad ogni persona fisica e giuridica il diritto alla riservatezza e all'identità personale in modo particolare nei confronti dell'elaborazione automatica dei dati personali che la riguardano.

Disciplina il trattamento dei dati personali gestiti od utilizzati dall'Amministrazione Comunale in attuazione della legge 31 dicembre 1996 n.675 e successive integrazioni e modifiche.

Assicura che tale gestione e trattamento siano attuati nel rispetto dei principi che ispirano la Carta Costituzionale della Repubblica, lo Statuto del Comune di **Mosciano Sant'Angelo** e siano coerenti con il dettato del Regolamento sull'accesso previsto dalla Legge 15 maggio 1997 n.127.

ARTICOLO 2

Finalità

Il presente regolamento consente il raggiungimento delle finalità istituzionali che richiedono la gestione e/o l'utilizzo di dati personali.

Per finalità istituzionali, ai fini del regolamento stesso si intendono:

- le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti;
- le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

Così individuate:

1. Finalità di amministrazione
2. Finalità di contabilità
3. Finalità di consulenza
4. Finalità connesse all'attività commerciale
5. Finalità di carattere sociale
6. Finalità di informazione, istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero
7. Finalità di amministrazione della popolazione
8. Finalità di carattere elettorale
9. Finalità di attività istituzionali in ambito comunitario e/o internazionale (accordi di collaborazione e gemellaggio)
10. Finalità di ordine e sicurezza pubblica
11. Finalità di protezione civile
12. Finalità di difesa dell'ambiente e della sicurezza della popolazione
13. Finalità di pianificazione urbanistica e amministrazione del territorio
14. Finalità di progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche
15. Finalità di accertamento e riscossione di tasse ed imposte
16. Finalità di relazioni con il pubblico

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali è svolto nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, anche al fine di favorire la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.

La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità, fatto salvo quanto disciplinato dal DPR 28 Luglio 1999 n.318.

ARTICOLO 3 Definizioni

La terminologia adottata nel presente regolamento è conforme alla Legge n. 675/96 e successive integrazioni ai fini della quale si intende:

- a-* **"Banca dati"** un qualsiasi insieme di dati personali, distribuito in uno o più archivi elettronici e non, dislocati in uno o più luoghi, organizzato secondo molteplicità di regole tali da facilitarne il trattamento.
- b-* **"Dato personale"** qualunque informazione, relativa a qualsiasi persona fisica o giuridica, compreso un numero di identificazione personale, che permette l'identificazione diretta o indiretta.
- c-* **"Dato anonimo"** è il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad una determinata persona fisica o giuridica.
- d-* **"Dato sensibile"** è l'informazione attinente alla sfera più intima dell'individuo e definita con precisione nell'art.22 della Legge n.675.
- e-* **"Titolare"** la persona fisica o l'organismo di governo locale cui competono le decisioni in ordine allo scopo ed alle regole del trattamento dei dati personali, compresa la sicurezza.
- f-* **"Responsabile"** la persona fisica nominata dal Titolare che presiede al trattamento dei dati personali
- g-* **"Incaricato"** la persona fisica individuata dal Responsabile e dal Titolare per il trattamento dei dati, all'interno delle varie unità lavorative e da questi autorizzato a compiere le operazioni di trattamento *dei dati stessi*.
- h-* **"Garante"** l'autorità istituita ai sensi dell'art.30 della Legge n.675 del 31 dicembre 1996.
- i-* **"Interessato"** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.
- j-* **"Trattamento"** qualunque operazione o insieme di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici avente attinenza con la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
- k-* **"Comunicazione"** l'operazione con cui si dà conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

l- "Diffusione" l'operazione con cui si portano a conoscenza di soggetti indefiniti i dati personali, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

m- "Blocco" la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento.

ARTICOLO 4

Titolare per il trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mosciano Sant'Angelo, rappresentato ai fini legali previsti dalla Legge 675/96 dal Sindaco pro-tempore. Esso è il responsabile delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati comprese le misure di sicurezza da adottare. Tramite verifiche periodiche deve vigilare sulla osservanza delle istruzioni scritte impartite ai Responsabili e sul pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dati.

Gli obblighi del Titolare sono:

- Notificazione al Garante ai sensi dell'art.7 legge 675/96.
- Nomina del Responsabile/i e formulazione scritta delle relative istruzioni.
- Informativa all'interessato.
- Notificazione al Garante di cessazione del trattamento dati.
- Accertamenti e controlli sulla corretta applicazione della Legge e delle disposizioni impartite.

Il Titolare è comunque sempre responsabile di :

1. Decisioni sulle finalità di raccolta dati.
2. Decisioni sulle modalità del trattamento dei dati.
3. Emanazione di norme di sicurezza e salvaguardia dell'integrità dei dati.
4. Adempimenti e obblighi che la legge gli attribuisce espressamente in via esclusiva o in concorso con il Responsabile/i se designato.
5. Mancata esecuzione degli adempimenti legittimamente assegnati al Responsabile/i ove designato se abbia ommesso di valutarne le qualità (*culpa in eligendo*).
6. Verifica del rispetto da parte del Responsabile/i degli obblighi di legge e delle istruzioni scritte ricevute (*culpa in vigilando*).

ARTICOLO 5

Responsabile per il trattamento dei dati

Il Titolare del Trattamento dei dati **nomina**, con provvedimento motivato il Responsabile del trattamento sulla base di quanto previsto dall'art. 8 comma 1° della legge 675/96.

In caso di assenza od impedimento del Responsabile per il trattamento dei dati può essere indicato un sostituto con analogo provvedimento.

Il Responsabile per il trattamento dei dati è preposto alla tutela dei dati personali nonché alla salvaguardia della integrità e della sicurezza degli stessi anche ove e quando le banche dati non siano ancora interconnesse, o ubicate sugli elaboratori centrali del Comune.

Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega e/o convenzioni sia dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere ed Esattore Comunale .

Con successivi atti deliberativi di Giunta Comunale n. ____ del _____ e n. ____ del _____ si provvederà ad individuare ed a nominare ai sensi dell'art.8 comma 1° legge 675/96 i Responsabili del trattamento dei dati, limitatamente all'attività da loro svolta:

- _____ : in qualità di Tesoriere Comunale
- _____ : in qualità di Esattore Comunale.

Il trattamento dei dati effettuato è per finalità amministrative-contabili oltre all'osservanza di adempimenti connessi a leggi o derivanti dall'attuazione delle concessioni tra le quali: riscossioni di tasse, tributi, imposte e pagamento di creditori, emolumenti al personale ed altre spettanze.

- _____ : in qualità di gestore del servizio di Protezione Civile.

Il trattamento dei dati effettuato è per finalità di protezione della vita umana, regolamentato dall'apposita convenzione approvata con atto di Consiglio Comunale n.104 del 19.12.200.

Le funzioni alle quali i su citati Responsabili devono attenersi sono quelle riportate nell'allegato n.10 del presente Regolamento.

Il Responsabile per il trattamento dei dati personali in conformità all'art.8 comma 5° legge 675/96, per tutte le attività connesse al Comune di **Mosciano Sant'Angelo** , è nominato tra il personale che per esperienza offre le più ampie garanzie del pieno rispetto delle disposizioni di legge e del Titolare in materia di trattamento dei dati, ivi comprese le misure relative alla sicurezza ed all'integrità delle banche dati del Comune stesso, sulla base del DPR 28 luglio 1999 n. 318.

I compiti precisi affidati (e le disposizioni a cui attenersi) al *Responsabile del trattamento dei dati personali pro tempore per tutte le attività connesse al Comune di Mosciano Sant'Angelo* , domiciliato per la carica presso il Comune di Mosciano Sant'Angelo – Ufficio Privacy , Via P. Togliatti , sono le seguenti :

- **Controllare l'andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi.**
- **Curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati ,**
- **Dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali,**
- **Procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente,**
- **Verificare i procedimenti di rettifica dei dati,**
- **Adempiere a quanto disposto da Autorità ed Organi di vigilanza del sistema Amministrativo locale;**
- **Eseguire gli obblighi della Legge 675/96**
- **Dare risposte ad esigenze di tipo operativo e gestionale, relative al trattamento dei dati;**
- **Impartire disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi,**
- **Curare la realizzazione e gestione delle singole banche dati cui sovrintende dando operative disposizioni al personale del Centro Elaborazione Dati del Comune,**

- **Curare la comunicazione agli interessati dell'informativa relativa al trattamento dei dati e alla loro diffusione,**
- **Disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare.**

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Le modalità di trattamento dei dati, all'interno dell'ente, possono prevedere l'utilizzo di strumenti automatici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, potrà essere effettuato:

- Da società, enti o consorzi, che per conto del Comune forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto, a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle operazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che sono richieste dai cittadini o verranno dagli stessi richieste in futuro nei limiti delle finalità istituzionali del Comune.
- Dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per il raggiungimento di finalità istituzionali o sia comunque funzionale allo svolgimento dell'attività del Comune nei limiti di cui all'Art.27 commi 1 - 2 - 3 legge 675/96.
- Dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa comunitaria o di regolamenti interni.

In tutti i casi sopra esposti i fornitori e prestatori d'opera sono tenuti ad osservare la comunicazione, come da Allegato 1.

In relazione ai trattamenti di cui sopra i dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di soggetti di cui all'apposito elenco, periodicamente aggiornato, disponibile presso il Responsabile per il trattamento dei dati pro tempore Sig. _____, come da Allegato 2.

Non è considerata comunicazione né violazione della legge n.675/96, la conoscenza dei dati personali da parte del Titolare, del Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 6

Incaricati al trattamento dei dati

Il Responsabile per il trattamento dei dati pro tempore, Sig. _____, procede in accordo con il Titolare, all'individuazione all'interno delle singole aree operative degli Incaricati, ossia le persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt.9 e 10 della Legge n.675. Allegato 3.

I compiti affidati agli Incaricati devono essere specificati analiticamente per iscritto dal Titolare e dal Responsabile che insieme devono controllarne l'osservanza. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni scritte ricevute.

A tale proposito, gli Incaricati devono rispettare scrupolosamente quanto indicato nelle istruzioni ad uso interno, come da Allegato 4

Agli incaricati, ove è possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

Non è considerata comunicazione né violazione della legge 675 la conoscenza dei dati personali da parte degli Incaricati a compiere le operazioni del trattamento, che operano per designazione scritta dal Titolare o dal Responsabile.

ARTICOLO 7 **Garanzia di riservatezza**

Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, garantisce la massima riservatezza ai cittadini e agli altri soggetti pubblici e privati i cui dati personali sono presenti nelle banche dati del Comune stesso, nonché in ottemperanza all'art.13 L.675/96, la possibilità di richiedere gratuitamente la rettifica o la cancellazione da archivi dati creati ai fini del raggiungimento di finalità istituzionali ma non dei dati resi obbligatori da precise disposizioni di legge.

A tal fine è possibile rivolgersi a :

Comune di Mosciano Sant'Angelo
Responsabile per il trattamento dei dati personali
Ufficio Privacy
Via Togliatti

Le richieste, se conformi alla legge, saranno evase entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione.

Si precisa altresì che i dati personali custoditi negli archivi elettronici e cartacei del Comune di Mosciano Sant'Angelo potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, persone fisiche e giuridiche solo ed esclusivamente quando ciò fosse necessario per adempiere ad obblighi imposti da precise disposizioni di legge, da regolamenti o da normative comunitarie o per la tutela di un interesse giuridicamente più rilevante. Tale comunicazione potrà riguardare solo dati non eccedenti i fini per i quali sono richiesti e dovranno essere esclusivamente dati certificabili.

ARTICOLO 8 **Diritto di accesso**

I diritti di accesso ai dati e di informazione si intendono realizzati attraverso la consultazione diretta e manuale o altra forma, comprese quelle attuabili mediante l'utilizzo di strumenti informatici, elettronici e telematici.

Sulla base dell'art.22 legge 241/90 è necessario per esercitare tale diritto la sussistenza di interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e l'oggetto del diritto è il documento Amministrativo.

A tale scopo ferma restando la possibilità di rivolgersi all'indirizzo indicato all'art.7 del presente Regolamento, è istituito per l'informazione ai cittadini e a tutti gli aventi diritto il Sito internet del Comune cui è possibile collegarsi all'indirizzo **WEB:**

www. Comune Mosciano.it

Altresì è istituita la casella di posta elettronica per contattare il Comune, all'indirizzo :

E-MAIL: _____

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione telematica sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'Autorità Giudiziaria.

Agli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti è in ogni caso fatto divieto di:

- **Prendere cognizione della corrispondenza telematica.**
- **Duplicare con qualsiasi mezzo i dati.**
- **cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, anche in forma sintetica o per estratto, salvo che si tratti di informazioni che per loro natura o per espressa indicazione del mittente siano destinate ad essere rese pubbliche.**

Gli uffici Comunali nell'interscambio delle informazioni inerenti i dati personali, pur nell'ambito delle diversificate competenze, devono attenersi alle seguenti disposizioni.

1. Comunicazione

Gli incaricati del trattamento all'interno degli uffici comunali possono accedere e scambiarsi dati personali, ad esclusione dei dati sensibili, senza alcuna limitazione, in quanto il Titolare e le finalità del trattamento sono univoche.

2. Diffusione

Il comunicare dati personali tramite tabulati, elenchi, manifesti od altra forma, quando non si tratti di elenchi pubblici per legge, non è consentito se effettuato a privati od enti pubblici economici.

Qualsiasi richiesta scritta, effettuata da privati od Enti Pubblici Economici, per il conoscere dati personali, deve essere comunicata tempestivamente al Responsabile del trattamento dei dati pro tempore, Sig. _____, per le opportune verifiche ed autorizzazioni.

L'ulteriore diritto di accesso, quando comporta la comunicazione di dati personali, è diversificato in base agli individui richiedenti, sulla base dell'art.9 legge 675/96.

1. Pubblici Amministratori.

I componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale hanno il diritto di ottenere tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Pertanto è compatibile il diritto di accesso ai dati, come previsto altresì dall'art. 34 del Regolamento per il diritto di informazione e di accesso agli atti e ai documenti del Comune, ad esclusione di quelli definiti "sensibili" ai sensi dell'art.22 legge 675, salvo comunicazione come da allegato 1-a e con l'esclusione, ai sensi dell'art.22 del Regolamento per il diritto di informazione e di accesso agli atti e ai documenti di:

- Atti riguardanti lo stato fisico del personale
- Relazioni e segnalazioni prodotte all'autorità giudiziaria in esecuzione dell'art.2 Codice procedura penale.
- Atti sui quali l'ordinamento legislativo e leggi specifiche pongono il divieto di divulgazione o casi di segreto d'ufficio.
- Atti relativi a procedure di contenzioso in itinere.
- Atti preliminari di trattativa negoziali.
- Atti preliminari di procedimenti tributari.
- Atti e notizie derivanti dal registro della popolazione, dai registri dello Stato Civile.

In riferimento agli artt. 15-21-36 che prevedono la verifica degli standard di sicurezza per evitare incrementi di rischio di perdita dei dati, agli Amministratori è fatto divieto di utilizzare personalmente ed in assenza del personale autorizzato, gli strumenti informatici in dotazione agli uffici comunali.

2. Privati, Associazioni e Formazioni Politiche.

Il cittadino o qualsiasi gruppo od associazione anche politica presente sul territorio del Comune di Mosciano Sant'Angelo, ha il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni sulla base della legge 267/2000 e degli artt. 25, 26 e 27 del Regolamento per il diritto di informazione e di accesso agli atti e ai documenti del Comune.

L'accesso ai dati personali esclusi quelli definiti "sensibili" ai sensi dell'art.22 legge 675, è permesso esclusivamente quando gli stessi provengono da pubblici registri, da elenchi o documenti accessibili da chiunque.

Alle Associazioni di Volontariato e Solidarietà sociale, operanti sul territorio del Comune, è riconosciuto l'accesso ai dati personali esclusivamente per finalità sociali ed umanitarie;

I dati che possono essere forniti sono esclusivamente:

- **Cognome e Nome**
- **Data di nascita**
- **Indirizzo**

Nessun limite è fatto al rilascio di informazioni a carattere statistico.

Il Comune, riconosce alle Organizzazioni Religiose operanti sul territorio quali:

- Le Parrocchie di culto Cattolico.
- La Comunità di culto Evangelico.
- La Comunità di culto Ebraico.
- La Comunità di culto Islamico.
- La Comunità di culto Protestante.

oltre ad altre eventuali confessioni religiose, riconosciute dalla Repubblica Italiana, l'accesso ai dati personali esclusivamente per finalità sociali ed umanitarie o di svolgimento dell'attività religiosa.

I dati che possono essere forniti sono esclusivamente:

- **Cognome e Nome**
- **Data di nascita e luogo**
- **Indirizzo**
- **Rapporto di parentela**

E' fatto obbligo sia alle Associazioni che alle organizzazioni Religiose di non divulgare i dati richiesti attenendosi scrupolosamente a quanto previsto nell'allegato 1-a.

Qualsiasi trattamento non attuato per i fini richiesti e/o la divulgazione dei dati acquisiti è considerata violazione degli art. 11, 20 e 27 della Legge 675/96 e pertanto passibile di denuncia.

L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non è attuabile senza la presenza e l'aiuto del personale autorizzato.

3. Giornalisti.

Il giornalista, nell'esercizio della propria professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ha il diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni, ad esclusione dei dati "sensibili" ai sensi dell'art.22 legge 675, nei limiti del diritto di cronaca ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, sulla base del codice deontologico approvato dall'autorità Garante ai sensi dell'art.25 della legge 675/96 con provvedimento 29 luglio 1998.

Le esenzioni e le deroghe si attuano quando si rivelino necessarie per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà d'espressione.

In particolare:

- Per fatti riguardanti minori è necessario il consenso scritto dei genitori o dei parenti più prossimi.
- Non devono esserci particolari estranei all'evento verificatosi ma deve prevalere l'essenzialità della notizia.
- La dignità degli indagati e/o imputati deve essere osservata, quindi è fatto divieto di fornire fotografie che consentano di identificare un soggetto.
- Le fotografie collegate a personaggi pubblici o a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico possono essere divulgate.
- In caso di incidenti con vittime od infortuni o atti criminali possono essere forniti esclusivamente le iniziali del cognome e nome, l'età, la città di residenza.
- La consultazione dei registri di Stato civile al solo fine di conoscere gli eventi di nascita, matrimonio, morte verificatisi quindicinalmente o mensilmente è permessa esclusivamente per scopi di informazione giornalistica.

L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non è attuabile senza la presenza e l'aiuto del personale autorizzato.

4. Sindacati

Nell'ambito delle proprie funzioni, l'Ufficio Affari Generali, per tramite il Responsabile per il trattamento dei dati personali pro tempore Sig. _____, fornisce ai Soggetti Sindacali di cui all'art.12 del Contratto di lavoro degli Enti Locali; tutti i provvedimenti atti deliberativi e determinazioni dei funzionari, riguardanti il personale del Comune, in ottemperanza dell'art.7 del contratto nazionale di lavoro 1998/2001 Enti Locali.

L'Ufficio gestione del Personale ha il compito per attuare il diritto all'accesso di fornire:

informazione e documentazione preventiva relativa al personale inerente a:

- Articolazione dell'orario di lavoro;
- Definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
- Verifica periodica della produttività degli uffici;
- Misure in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Stato dell'occupazione;
- Criteri generali di riorganizzazione degli uffici;
- Programmazione della mobilità del personale;
- Documenti di previsione del Bilancio relativi alle spese per il personale compresa la distribuzione annua monte ore straordinario.

Altresì in ottemperanza agli accordi contrattuali con le Organizzazioni Sindacali, l'Ufficio gestione del personale deve fornire anche in via successiva alle stesse:

informazione e documentazione relativa al personale riguardo a:

- Attuazione dei programmi di formazione del personale;
- Andamento della mobilità del personale;
- Distribuzione ore di lavoro straordinario e relative prestazioni mensili;
- Distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi artt.14-15-16-17 del Contratto di lavoro;
- Introduzione di nuove tecnologie;
- Riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- Distribuzione complessiva dei carichi di lavoro.

Il rilascio di copie dei singoli provvedimenti alle organizzazioni sindacali, viene autorizzato in osservanza delle norme sopra esposte per ogni singolo caso.

In nessun caso i dati "sensibili" definiti nell'art.22 della legge 675, possono essere resi pubblici.

L'utilizzo degli strumenti informatici in dotazione agli uffici non è attuabile senza la presenza e l'aiuto di personale autorizzato.

5. Uffici Comunali

Al fine di snellire il lavoro interno degli uffici ed essendo il trattamento dei dati personali limitato e finalizzato a scopi istituzionali quali effettuare le notifiche di comunicazioni varie, verificare l'effettivo stato di residenza, non avere eccedenze o duplicati d'archivi; è permesso il collegamento tramite strumenti informatici con l'archivio anagrafico esclusivamente per gli uffici:

- Servizi Finanziari
- Polizia Municipale
- Affari Generali e Servizi Sociali

I dati individuali, resi disponibili per la consultazione, sono esclusivamente:

1. Cognome e Nome
2. Data e Luogo di Nascita
3. Indirizzo Civico
4. Codice fiscale

La consultazione per gli Uffici di Polizia Municipale, Messi, Servizi Finanziari, Affari Generali e Servizi Sociali è effettuata esclusivamente dagli incaricati di tali uffici, che saranno successivamente nominati con atto deliberativo di G.C. ;

L'ufficio Tributi, in osservanza alla disposizione regionale sull'anagrafe integrata può disporre dei dati sopra elencati su tutte le postazioni lavorative dell'ufficio stesso.

In attuazione del D.Lgs. n. 135 del 8 maggio 1998, art.2, occorre adottare specifiche misure volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni risultanti dal trattamento dei dati riguardanti la dichiarazione dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto.

Altresì è necessario individuare ed adottare le modalità per l'inserimento dell'informativa all'interessato e l'espressione del consenso al trattamento connesso alla dichiarazione presentata.

Mensilmente la Password per l'accesso ai dati verrà sostituita a cura del servizio **EDP** e consegnata agli **incaricati in busta chiusa**. E' fatto divieto a chiunque di divulgare la password.

Tutti i dati non consultabili a video devono essere richiesti esclusivamente presso gli uffici demografici che provvederanno al loro rilascio esclusivamente sulla base del Regolamento d'Anagrafe.

Qualsiasi trattamento non attuato per i fini evidenziati e/o la divulgazione dei dati acquisiti dall'archivio anagrafico è considerata violazione degli artt. 11-20-27 della Legge n.675/96 e pertanto passibile di denuncia.

Ufficio Gestione del personale

L'Ufficio Gestione del Personale dovrà provvedere a comunicare, ove richiesto, il monte ore malattia (con l'esclusione del far visionare i certificati medici contenenti le diagnosi) di ogni singolo dipendente. Altresì, su richiesta, dovrà segnalare eventuali situazioni invalidanti che non permettono al personale di svolgere determinati compiti o mansioni (senza precisare peraltro la tipologia dell'invalidità e/o inabilità). Altresì, nell'effettuare richiesta per visita fiscale, non potrà rendere noto la diagnosi di malattia.

Ufficio Stampa - Ced

L'invio di comunicati stampa via Internet o Fax Elettronici dall'Ufficio CED alle testate giornalistiche, radiofoniche e televisive locali o nazionali, rientra nei compiti d'istituto del Comune di Mosciano Sant'Angelo, pertanto la banca dati all'uopo costituita e informatizzata, contenente i dati anagrafici, telefonici e di residenza dei giornalisti e relative Testate, deve essere utilizzata esclusivamente per tale scopo.

E' fatto divieto al personale addetto alla trasmissione di prendere cognizione della corrispondenza telematica e di duplicare per fini personali i dati presenti nella banca dati.

ARTICOLO 9 Limiti al diritto d'accesso

Il diritto di accesso è escluso quando sussistono esigenze di tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese e la conoscenza e la diffusione dei dati possono ledere i diritti inviolabili della persona.

I dati in oggetto riguardano esclusivamente:

- Condanne penali
- Uso di sostanze stupefacenti
- Relazioni e stati familiari
- Rapporti economici tra i coniugi ed alimentandi
- Corrispondenza personale
- Comunicazioni telefoniche

Sono riservati gli atti ed i documenti sequestrati dall'Autorità giudiziaria o a disposizione della stessa in base a formale provvedimento, anche quando adottato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, Ufficiale di Polizia Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale si impegna a non avvalersi del diritto alla riservatezza come strumento per limitare la trasparenza dell'attività pubblica.

ARTICOLO 10 Sospensione temporanea del diritto di accesso

Il/i Responsabile/i per il trattamento dei dati, sentito il Titolare, possono disporre la sospensione del trattamento e dell'accesso ai dati fino a quando la loro conoscenza e diffusione possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Possono disporre altresì la sospensione del trattamento e dell'accesso ai dati personali quando la loro conoscenza può impedire ovvero gravemente ostacolare l'azione amministrativa, in particolare ove essi siano rilevanti nella fase preparatoria di provvedimenti e la temporanea sospensione sia necessaria per meglio garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, in relazione ai provvedimenti stessi.

ARTICOLO 11 Dati sensibili

I dati personali " sensibili ", individuati dall'art.22 della Legge n.675/96, quali:

- l'origine razziale ed etnica,
- le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
- le opinioni politiche,
- l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale,
- lo stato di salute e la vita sessuale

possono essere oggetto di trattamento ai fini del Decreto Legislativo n.135/99 nei seguenti casi:

1. solo se autorizzati da espressa disposizione di legge che preveda i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità d'interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi previsti dai decreti legislativi modificativi ed integrativi della legge 675.
3. Per lo svolgimento di attività per le quali in ragione delle rilevanti finalità d'interesse pubblico perseguite sia intervenuta , a richiesta del soggetto pubblico interessato, apposita autorizzazione del Garante.

Il presente articolo, in attuazione della legge 31-12-1976 n. 675 e del D.Lgs. n. 135 del 11 maggio 1999, disciplina i casi in cui il trattamento dei dati è autorizzato in quanto collegato strettamente ad attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

Disciplina altresì i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per ciascuna delle attività previste

Sono quindi autorizzati, ai sensi del D.Lgs.135/99 i seguenti trattamenti:

1. Stato civile, anagrafe e liste elettorali

Sono considerate di rilevante interesse pubblico i trattamenti dei dati relativi alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, dell'anagrafe sia dei residenti in Italia che degli italiani all'estero, nonché delle liste elettorali.

2. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero

Sono considerate di rilevante interesse pubblico i trattamenti dei dati e le attività dirette all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato. In particolare è ammesso il trattamento dei dati strettamente necessari per l'adozione di talune tipologie di atti e provvedimenti (rilascio di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari)

3. Esercizio dei diritti politici e pubblicità dell'attività di determinati organi

- Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nonché dirette all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi. Sono altresì rilevanti le attività finalizzate all'applicazione della disciplina relativa alla documentazione dell'attività istituzionale degli organi pubblici.

4. Rapporti di lavoro

- Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività finalizzate all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro sia in ordine all'espletamento degli adempimenti previsti in relazione al trattamento economico e giuridico, sia in materia sindacale che in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

5. Materia tributaria

Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività dirette all'applicazione anche tramite i concessionari del servizio delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili d'imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni.

6. Attività di controllo ed ispettive

- E' riconosciuta la rilevanza delle finalità di verifica, della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza della stessa ai canoni di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia, per le quali sono imputate dalla legge a soggetti pubblici le funzioni di controllo, di riscontro nonché funzioni ispettive.

E' altresì riconosciuta la rilevanza delle attività di accertamento derivanti da esposti e Petizioni o per atti di controllo.

7. Istruzione

- Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività di istruzione e di formazione con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata.

8. Benefici economici ed abilitazioni

- Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti ed abilitazioni. Tra questi sono espressamente ricompresi i trattamenti necessari alle comunicazioni, alle certificazioni ed alle informazioni previste dalla normativa antimafia, quelli relativi all'applicazione in materia di usura ed antiracket, nonché quelli necessari al rilascio di licenze, autorizzazioni.

9. Volontariato

- Sono considerate di rilevante interesse pubblico le attività finalizzate all'applicazione della disciplina in materia di rapporti con le organizzazioni di volontariato, nella specie per quanto concerne l'erogazione di contributi.

10. Attività di predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale

- Sono di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati effettuati in conformità di leggi o di regolamenti per l'applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.

11. Tossicodipendenze

- Di rilevante interesse pubblico sono da considerarsi i trattamenti finalizzati all'applicazione della disciplina in materia di stupefacenti.

12. Portatori di handicap

- Sono di rilevante interesse pubblico i trattamenti volti all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

13. Rapporti con enti di culto

- Sono considerati di rilevante interesse pubblico i trattamenti strettamente necessari allo svolgimento dei rapporti istituzionali con gli enti di culto, con le confessioni e le comunità religiose.

14. Statistica

- Sono di rilevante interesse pubblico i trattamenti svolti dal comune come facente parte del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 322/89.

15. Ricerca storica ed archivi

- Rilevante interesse pubblico è riconosciuto ai trattamenti di dati secondo quanto disposto dal DPR 1409/63.

Nel caso questo tipo di dati sia utile alla decisione della Giunta Comunale il Sindaco, in qualità di Titolare del trattamento può nominare uno o più Assessori incaricato/i del trattamento con la facoltà quindi di visionare la documentazione, senza che ciò costituisca violazione della legge.

ARTICOLO 12

Finalità di interesse pubblico legittimanti il trattamento dei dati sensibili

Oltre alle finalità di rilevante interesse pubblico espressamente elencate dal Capo II del Decreto Legislativo n. 135/99), il Comune persegue le seguenti **finalità di rilevante interesse pubblico**:

1. Tutela dell'ambiente ;
2. Regolamentazione urbanistica del territorio ;
3. Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, che tali siano esplicitamente o implicitamente ai sensi dell'articolo 1 legge 1/78 ;
4. Razionale gestione dei rapporti contrattuali, in cui è parte il Comune, per appalti di opere, servizi e forniture ;
5. Disciplina del commercio e delle attività produttive in genere ;

6. Diffusione della cultura fra i cittadini anche oltre gli ambiti dell'istruzione e della formazione scolastica di cui, all'articolo 12 del D.Lgs.135/99, e incentivazioni dei rapporti con le associazioni culturali e gli organismi senza fine di lucro ;
7. Diffusione delle attività sportive e incentivazione dei rapporti con le associazioni sportive e gli altri organismi senza fini di lucro ;
8. Realizzazione delle forme di reinserimento sociale degli anziani ed incentivazione con le Associazioni e gli organismi senza fini di lucro operanti nel settore ;
9. Altro _____

Ciascun servizio inserisce tutte quelle finalità che fanno parte del normale lavoro e che ritiene non siano ricomprese nell'elencazione del Capo II del D.Lgs. N. 135/99.
Per ciascuna finalità deve essere indicata la legge che si ritiene fondamentale per il singolo trattamento e servizio.

ARTICOLO 13

Tipi di dati trattabili ed operazioni eseguibili: limitazioni derivanti dalla tutela della privacy

Per tutte le finalità indicate nel precedente articolo 12 gli incaricati individuati di concerto tra il titolare ed il responsabile, sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili purchè:

- a) I dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
- b) L'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
- c) Nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente o indirettamente, idoneo a rivelare dati sensibili di terzi, questi devono essere correttamente informati ai sensi dell'articolo 10 della legge n.675/96;
- d) nell'informativa di cui all'articolo 10 si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale il trattamento è effettuato;
- e) i dati trattati vengano monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità;
- f) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura, in modo di renderli non consultabili da estranei; tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali sensibili;
- g) il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai solo soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità;
- h) sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo, tale diffusione in forma aggregata, inoltre, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro.

ARTICOLO 14
Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati, perseguenti finalità di rilevante interesse pubblico

I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati nei seguenti casi:

- a) quando la comunicazione è prevista da un'espressa norma di legge statale o regionale o da altra fonte equiparata;
- b) quando la richiesta della comunicazione è avanzata da altro soggetto pubblico per il perseguimento di finalità che per legge o per il proprio ordinamento sono considerate di rilevante interesse pubblico; in tale caso il richiedente deve indicare, per iscritto, la finalità perseguita e la disposizione di legge o del proprio ordinamento che attribuisce alla medesima il carattere di rilevante interesse pubblico. Della comunicazione dei dati è data notizia al Titolare ed al Responsabile dei dati medesimi;
- c) quando la richiesta è avanzata da un soggetto privato per far valere, innanzi all'autorità giudiziaria (penale, civile, amministrativa), un proprio diritto, purchè sia dimostrabile l'esistenza di un procedimento in corso;
- d) nel caso di ordine di esibizione e/o comunicazione dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 15
Ulteriori finalità di interesse pubblico

Qualora un responsabile del servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico non espressamente prevista da una disposizione di legge, la segnalerà al Responsabile per il trattamento dei dati che richiederà al Garante ai sensi dell'articolo 22 comma 3 della legge 675/96 (come sostituito dall'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 135/99) l'autorizzazione al trattamento dei dati,

Qualora un responsabile di servizio ravvisi la sussistenza di una finalità di rilevante interesse pubblico espressamente prevista da una disposizione di legge ma non disciplinata dal presente regolamento relativamente ai tipi di dati trattabili e di operazioni eseguibili, chiederà al Responsabile per il trattamento dei dati la necessaria integrazione del presente regolamento.

ARTICOLO 16
Dati utilizzabili e operazioni effettuabili in funzione delle varie finalità

Nell'allegato A al presente regolamento sono riportate a titolo esemplificativo i singoli dati trattabili e le singole operazioni concretamente effettuabili per le varie finalità di rilevante interesse pubblico previste dal D.Lgs. 135/99 e dal presente regolamento;

L'elencazione di cui al comma precedente ha solo valore dimostrativo ed il solo scopo di specificare nel dettaglio le attività che più frequentemente si verificano nello svolgersi dell'attività comunale.